



Promemoria

"Spazio riservato alle acque e gestione agricola"

Scopo

Il presente promemoria risponde alle domande degli agricoltori e delle agricoltrici che utilizzano per scopi agricoli superfici situate nello spazio riservato alle acque. Il promemoria spiega quali limitazioni ci sono nella gestione delle superfici agricole utili che si trovano nello spazio riservato alle acque e a quali condizioni possono essere concesse delle deroghe.

Se lo spazio riservato alle acque è passato in giudicato entro il 1° agosto dell'anno in corso, la gestione e la dichiarazione delle utilizzazioni nell'anno successivo devono rispettare i requisiti indicati in seguito. Se lo spazio riservato alle acque non è passato in giudicato entro il 1° agosto, continuano a valere le prescrizioni relative alle distanze per lo spargimento di concimi e di prodotti fitosanitari previste dal promemoria AGRIDEA "[Fasce tampone. Come misurarle, come gestirle](#)".

I servizi di controllo incaricati (Servizio di controllo agricolo dei Grigioni, bio.inspecta SA) verificheranno il rispetto dei requisiti.

Spazio riservato alle acque

In agriGIS nonché nel [WebGIS cantonale](#) è disponibile una cartina che mostra gli spazi riservati alle acque passati in giudicato. La gestione agricola di questi spazi è vincolante.



Immagine 1: Gestione agricola nello spazio riservato alle acque a Felsberg e Domat/Ems, fonte: Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, foto: Andrea Badrutt

Limitazioni della gestione nello spazio riservato alle acque

- Gestione possibile solo come superficie per la promozione della biodiversità (SPB).
- Utilizzo come prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, terreno da strame, siepe, boschetto rivierasco, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo.
- Nessun intervento di aratura.
- Nessun impiego di concimi e di prodotti fitosanitari.

Eccezioni

- L'impiego di prodotti fitosanitari per trattamenti pianta per pianta di piante problematiche è ammesso a partire da una distanza di 3 m dalla linea di sponda se queste non possono essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.
- Nello spazio riservato alle acque è ammesso il rinnovo di prati conformemente all'allegato 4, n. 1.1.4 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD; RS 910.13).

Se delle parcelle con una superficie coltiva aperta o colture perenni confinano sul lato frontale con uno spazio riservato alle acque, la SPB situata nello spazio riservato alle acque non può essere utilizzata per girare i mezzi agricoli. La SPB non ha quindi una funzione di testata del campo. Se le parcelle possono essere raggiunte solo attraversando lo spazio riservato alle acque, è permesso attraversare lo spazio riservato alle acque per gestire la parcella.

Precisazioni relative alla gestione di singole SPB nello spazio riservato alle acque

Trovano applicazione gli oneri per la gestione previsti dall'OPD.

Prato rivierasco

Il prato rivierasco non ha una data di sfalcio. Durante il periodo di vegetazione le superfici possono essere pascolate in modo estensivo fino al 30 novembre. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.

La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi riservati alle acque più grandi, la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d'acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201).

Un prato rivierasco non può confinare direttamente con una superficie alberata coperta da siepi, boschetti campestri e boschetti rivieraschi che danno diritto a contributi, perché questa tipologia di SPB comprende una fascia di larghezza compresa tra 3 e 6 metri, che deve essere gestita come prato sfruttato in modo estensivo. Se ciononostante la fascia in questione viene sfruttata come prato rivierasco, la superficie alberata non dà diritto a contributi.

Pascolo sfruttato in modo estensivo

- L'utilizzo come pascolo è consentito solo con animali che consumano foraggio grezzo durante il periodo vegetativo fino al massimo al 30 novembre. Sono ammessi sfalci di pulizia.
- Sul pascolo sfruttato in modo estensivo o sulla parte di pascolo situata nello spazio riservato alle acque non si possono apportare foraggi.

- La pascolazione deve avvenire solo quando le condizioni del suolo sono favorevoli. Occorre evitare che si creino zone fangose.
- La scarpata e la vegetazione delle sponde non devono essere compromesse dal pascolo. Per questo motivo le scarpate in forte pendenza devono essere pascolate solo a partire dal limite superiore della scarpata oppure devono essere pascolate solo con piccoli ruminanti.
- Se sono necessarie recinzioni fisse, lo spazio riservato alle acque deve essere tenuto completamente libero oppure occorre richiedere un'autorizzazione mediante una domanda di costruzione.
- I recinti esistenti per la detenzione di cervi a scopi agricoli sono protetti nella loro situazione di fatto, a condizione che siano stati realizzati conformemente alle disposizioni vigenti e che siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione (art. 41c cpv. 2 OPAC).
- Ricoveri mobili come protezione dalle intemperie (ripari dal sole) sono ammessi solo se possono essere collocati nella parte di pascolo situata al di fuori dello spazio riservato alle acque. Occorre evitare che si creino aree di sosta degli animali.
- Non è permesso pascolare tutto l'anno in modo estensivo con animali robusti come ad es. Dexter, Galloway, bovini Highland, ovini o lama.

Lungo le acque danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive sulle tipologie di SPB prati sfruttati in modo estensivo, terreni da strame e prati rivieraschi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie (art. 35 cpv. 2^{bis} OPD).

Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su un prato sfruttato in modo estensivo danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 10 per cento al massimo della superficie del prato (art. 35 cpv. 3 OPD).

Dichiarazione della gestione

Durante il rilevamento dei dati strutturali è obbligatorio notificare le superfici nello spazio riservato alle acque come SPB.

I gestori e le gestrici interessati dallo spazio riservato alle acque (art. 57 cpv. 2 OPD) hanno la possibilità di recedere anzitempo i contratti relativi alle SPB del livello qualitativo 2 e all'interconnessione. Il recesso anticipato deve essere effettuato entro un anno da quando lo spazio riservato alle acque è passato in giudicato e non comporta riduzioni dei pagamenti diretti. Occorre tenere conto di quanto segue:

- le SPB del livello qualitativo 1 possono essere disdette direttamente in occasione del rilevamento dei dati strutturali dell'anno successivo.
- le SPB del livello qualitativo 2 e interconnessione devono essere disdette tramite [l'ufficio di consulenza ambientale](#) competente. Le spese sono a carico del gestore risp. della gestrice, fatta eccezione per adeguamenti nel quadro della consulenza ordinaria.

Autorizzazione per eccezioni alle limitazioni di gestione

Se, sul lato opposto al corso d'acqua, lo spazio riservato alle acque comprende una porzione di terreno che si estende solo per pochi metri al di là di una strada o di una via con strato portante o di una linea ferroviaria, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) può concedere una deroga alle limitazioni di utilizzazione per questa parte. Questo a condizione che nessun concime o prodotto fitosanitario finisca nelle acque (art. 41c cpv. 4^{bis} OPAC).

In questi casi l'infrastruttura per i trasporti produce un effetto barriera che permette di escludere una compromissione del corso d'acqua con concimi o prodotti fitosanitari. Lo spazio riservato alle acque mantiene in ogni caso la sua larghezza originale, ma è esentato da limitazioni di utilizzazione. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione per eccezioni alle limitazioni di gestione agricola deve essere presentata per iscritto all'UAG (gewaesserschutz@alg.gr.ch).




Immagine 2: situazione per una possibile autorizzazione eccezionale

Fonte: promemoria "Gewässerraum und landwirtschaftliche Bewirtschaftung", Cantone di Argovia 2018

Impianti e colture perenni nello spazio riservato alle acque

Gli impianti e le colture perenni esistenti sono protetti nella propria situazione di fatto, a condizione che siano stati realizzati conformemente alle disposizioni vigenti e che siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione (art. 41c cpv. 2 OPAC).

Sono protetti vigneti, frutteti, colture pluriennali di bacche, luppolo, colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti nonché colture pluriennali quali alberi di Natale e canne. Di norma queste colture perenni richiedono investimenti che possono essere ammortizzati solo su un lungo periodo.

Non sono protette piante medicinali e aromatiche pluriennali nonché colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo.

La protezione nella situazione di fatto vale solo fino a quando gli impianti esistenti e le colture perenni sono utilizzabili conformemente alla loro destinazione. In caso di rinnovo la protezione nella situazione di fatto viene meno. Di conseguenza la parte degli impianti e delle colture perenni che si trova nello spazio riservato alle acque deve essere rimossa.

Le prescrizioni relative alle distanze che valgono per le fasce tampone devono essere rispettate in ogni caso nonostante la protezione nella situazione di fatto.

Ulteriori informazioni

Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
Protezione delle acque
Ringstrasse 10
7001 Coira
E-mail: gewaesserschutz@alg.gr.ch
Telefono: 081 257 24 42